

DELIBERA N. 264/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI BUONCONVENTO (SI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 17 maggio 2024 (prot. n. 0136021) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Buonconvento per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Massimo Bernazzi con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un

comunicato e della locandina relativi a all' *"Inaugurazione piscina di area"*. Il Comitato, all'esito dell'istruttoria, ha accertato l'avvenuto adeguamento spontaneo e ha disposto l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 17 maggio 2024 con la quale il Comune di Buonconvento ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *"già a far data da ieri 16/5/24 la locandina di cui all'oggetto non è più presente"* né sul profilo Facebook né sul sito istituzionale dell'ente;
- *"per garantire ulteriore neutralità l'evento è stato rimandato a data da definirsi e comunque successiva alla chiusura delle operazioni di voto"*;

PRESA VISIONE del comunicato stampa e della locandina oggetto di segnalazione pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Buonconvento, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione

istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che il comunicato stampa oggetto di segnalazione non presenta i requisiti di indispensabilità e di impersonalità cui l'art. 9 della legge n. 28/2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RITENUTO che, essendo il procedimento avviato dal Comitato con la richiesta di controdeduzioni trasmessa al Comune di Buonconvento, non sia possibile l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo accertato dal competente Comitato;

RITENUTO che l'avvenuta rimozione, di cui si dà atto nelle controdeduzioni, dal sito e dal profilo Facebook del Comune di Buonconvento del comunicato stampa e della locandina oggetto di segnalazione è idonea ad elidere gli effetti antigiuridici della condotta dell'ente;

RITENUTO, pertanto, di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, la conclusione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in merito all'idoneità dell'adeguamento a far venir meno gli effetti lesivi della condotta;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Buonconvento e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba